

Bruxelles, 22 febbraio 2022
(OR. en)

6429/22

Fascicolo interistituzionale:
2021/0374(NLE)

SCH-EVAL 23
SIRIS 27
COMIX 89

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5895/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'Irlanda affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'Irlanda affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'Irlanda affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen in Irlanda², in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen dell'Irlanda nel settore del sistema d'informazione Schengen. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 8080 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'équipe in loco ha apprezzato gli sforzi straordinari compiuti dall'Irlanda nel settore della formazione, con lo stretto coinvolgimento della dirigenza Garda a tutti i livelli, da considerarsi una buona pratica per gli altri Stati membri.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Irlanda deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 8.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, l'Irlanda deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Irlanda è invitata a

1. garantire che l'accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen sia riservato esclusivamente alle autorità di cui all'articolo 40 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e non sia concesso al personale del servizio immigrazione, in quanto servizio amministrativo incaricato di prendere decisioni relative al soggiorno nel territorio di cittadini di paesi terzi;
2. garantire che le autorità doganali irlandesi abbiano accesso al sistema d'informazione Schengen, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
3. garantire che i servizi competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione dei veicoli abbiano accesso al sistema d'informazione Schengen, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1986/2006;
4. garantire che la funzione di ricerca delle impronte digitali del sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del sistema d'informazione Schengen sia a disposizione degli utenti finali, affinché possano utilizzarla quando necessario per identificare una persona la cui identità non possa essere accertata con altri mezzi, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
5. garantire che alle segnalazioni per l'arresto a fini di estradizione emesse dalla Svizzera e dal Liechtenstein non sia più sistematicamente apposto un indicatore di validità in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
6. correggere la registrazione nel sistema d'informazione Schengen dei documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati che sono stati erroneamente registrati come "invalidati dall'autorità di rilascio a fini di viaggio";
7. garantire che il sistema d'informazione Schengen sia accessibile attraverso l'applicazione operativa "Police Using Leading Systems Effectively" (PULSE) sui dispositivi mobili in uso da An Garda Síochána;

8. garantire che PULSE consenta di effettuare la ricerca nel sistema d'informazione Schengen con un numero di targa solo nella categoria "Oggetto" (Pluricategoria);
9. garantire l'uso delle relazioni sulla qualità dei dati presentate mensilmente da eu-LISA all'ufficio N.SIS;
10. migliorare la qualità dei formulari A irlandesi ricevuti dall'Unità di estradizione, garantendo che tutte le informazioni richieste siano compilate, in linea con l'allegato 3 del manuale SIRENE;
11. garantire che le segnalazioni per l'arresto inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma dell'articolo 26, unitamente ai dati complementari di cui all'articolo 27 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, abbiano l'effetto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, di tale decisione del Consiglio;
12. individuare modalità alternative al telefono per trasferire al centro di servizi d'informazione Garda le informazioni utilizzate per creare le registrazioni di incidenti in PULSE;
13. migliorare l'ordine di priorità delle registrazioni degli incidenti in sospeso da valutare per la creazione di segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen, in particolare il riferimento alle segnalazioni di oggetti;
14. migliorare il modo in cui le informazioni sono visualizzate nell'applicazione PULSE, in particolare in caso di usurpazione di identità e sospetto di clone;
15. prendere in considerazione l'istituzione di procedure per un previo controllo incrociato automatico delle informazioni sui passeggeri delle compagnie aeree o dei traghetti nel sistema d'informazione Schengen prima dell'arrivo di tali persone;
16. prendere in considerazione l'opportunità di dotare il porto di Cork di lettori di passaporti per effettuare verifiche di frontiera, e di dotare i porti di Dublino e di Cork di un sistema automatico di riconoscimento delle targhe per effettuare controlli automatizzati delle targhe e dei veicoli nel sistema d'informazione Schengen;

17. promuovere ulteriormente la conoscenza e la consapevolezza delle procedure specifiche da seguire in caso di riscontri positivi nel sistema d'informazione Schengen, in particolare in caso di usurpazione di identità, azione immediata o veicoli clone, parallelamente al miglioramento delle modalità di esecuzione dei controlli degli oggetti, in particolare dei veicoli, nel sistema d'informazione Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
